



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO E SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE N. 813 DEL 21/11/2018

OGGETTO:

RIDUZIONE ONERI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DRAGHETTI TIZIANA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
RIDUZIONE ONERI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.

IL DIRIGENTE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

Vista la deliberazione consiliare n. 39 del 07/04/2011 di approvazione del Regolamento Urbanistico Edilizio ed il relativo allegato "contributo di costruzione", avente per oggetto la determinazione dell'entità del contributo di costruzione, con particolare riferimento alla possibilità di riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) per le costruzioni bioclimatiche, ecologiche o comunque realizzate con tecnologie alternative e non inquinanti;

Considerato che il punto 1.4.1 di tale disciplina stabilisce che gli oneri sono ridotti sulla base della classificazione energetica degli edifici previsti dalla Regione Emilia Romagna, e che la normativa vigente al momento dell'approvazione del regolamento comunale risultava essere la Delibera Giunta Regionale n. 1366/2011;

Considerato che da quella data l'Assemblea Legislativa Regionale ha provveduto ad aggiornare la normativa tecnica in merito all'efficientamento energetico degli edifici, modificando sostanzialmente la classificazione energetica con Delibera di Giunta Regionale n. 1715 del 24/10/2016, ridefinendo i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici;

Considerato che la classificazione energetica, ai sensi della DGR 1715/2016, attualmente in vigore, non può essere oggetto di comparazione con la previgente classificazione energetica;

Preso atto che si rende necessario un intervento di natura meramente tecnica al fine di garantire l'armonizzazione del Regolamento comunale alla disciplina regionale in materia;

Considerato che si intende mantenere la medesima impostazione della norma e delle riduzioni degli oneri incentivanti per gli interventi virtuosi rispetto all'edilizia a basso impatto ambientale;

Ritenuto, quindi, opportuno procedere alla modifica del punto 1.4.1 "Costruzioni bioclimatiche, ecologiche o comunque realizzate con tecnologie alternative e non inquinanti" dell'Allegato al RUE Contributo di Costruzione, ricalibrando le riduzioni in relazione all'attuale sistema di classificazione energetica;

Dato atto che per le pratiche in corso presentate con classificazione energetica, come da precedente normativa DGR 1366/2011, il richiedente dovrà presentare, a conclusione dei lavori, oltre l'attestato di prestazione energetica (APE), previsto dalla normativa vigente, una relazione di calcolo integrativa per dimostrare il soddisfacimento dei requisiti dichiarati, ai fini della richiesta di riduzione degli oneri in riferimento alla normativa regionale DGR n. 1366/2011;

DETERMINA

1) di modificare il punto 1.4.1 "Costruzioni bioclimatiche, ecologiche edifici o comunque realizzate con tecnologie alternative e non inquinanti" dell'Allegato al RUE Contributo di Costruzione, ricalibrando la riduzione dell'onere di urbanizzazione secondaria U2 in relazione all'attuale sistema di classificazione energetica, ai sensi della DGR n. 1275/2015, come segue:

Gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) per le costruzioni bioclimatiche, ecologiche, Edifici NZEB o comunque realizzate con tecnologie alternative e non inquinanti sono ridotti come di seguito specificato:

Nuove costruzioni:

- riduzione del 50% qualora si preveda la classificazione NZEB;
 - riduzione del 30% qualora si preveda la classificazione con classe A4;
- Edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti (art.3, comma 2 lett.b, della DGR n.1715/2016 s sm):*
- riduzione del 20% qualora si ottenga un abbattimento dell'indice di prestazione energetica globale (Epgl) pari ad almeno il 30% per gli interventi relativi al punto i) (primo livello);
 - riduzione del 20% qualora si ottenga un abbattimento dell'indice di prestazione energetica globale (Epgl) pari ad almeno il 20% per gli interventi relativi al punto ii) (secondo livello).

I criteri di valutazione sono definiti secondo l'art. 7 della DGR n. 1715/2016 e determinati tramite classificazione di cui alla DGR n. 1275/2015 e sm.

La riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria sarà concessa sulla base di una dichiarazione da parte di un tecnico abilitato relativo ai consumi energetici di cui sopra, corredata della necessaria documentazione tecnica a dimostrazione di quanto dichiarato. Il rilascio/la presentazione del titolo abilitativo per interventi "premiati" (riduzione degli oneri) dovrà essere subordinato alla produzione di adeguate garanzie finanziarie a favore del Comune, per garantire il versamento degli oneri non corrisposti, da versare a consuntivo e all'atto della presentazione della Segnalazione Certificata di conformità edilizia e agibilità, nel caso in cui il fabbricato o l'unità immobiliare non risulti ascrivibile alla classe di certificazione energetica dichiarato all'atto della richiesta/presentazione di titolo abilitativo.

2) di dare atto che, in attuazione della deliberazione citata in premessa, gli importi suddetti verranno applicati ai titoli abilitativi presentati dal 01/12/2018;

3) relativamente alle pratiche presentate prima del 01/12/2018, per le quali viene richiesta la riduzione degli oneri U2, ai sensi del punto 1.4.1 del Regolamento del contributo di costruzione, e quindi con classificazione energetica come da precedente normativa DGR 1366/2011, il richiedente dovrà presentare, a conclusione dei lavori, oltre l'attestato di prestazione energetica (APE), previsto dalla normativa vigente, una relazione di calcolo integrativa per dimostrare il soddisfacimento dei requisiti dichiarati ai fini della richiesta di riduzione degli oneri in riferimento alla normativa regionale DGR n. 1366/2011.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
Arch. Tiziana Draghetti